



COMUNE DI SORTINO

ORDINANZA N. 39 DEL 16.5.2011

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un esuberante accrescimento della vegetazione erbacea ed arborea (rovi, sterpaglie), che per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Che in tali terreni, per di più, si annidano e proliferano insetti e roditori, causa di danni alla salute della gente;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Vista la legge n.225/92, "istituzione del servizio di protezione civile";

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06.04.1996 e n° 14 del 31.08.1998;

Vista la Legge 21.11.2000, n° 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il D. L.vo n.112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.3.1997, n. 59";

Visto l'art. 69 dell'O.A.EE.LL.;

Visto il titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08.03.2006, riguardante prevenzione incendi;

Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006, n° 152, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.L. 91 del 24.06.2014, che modifica il D. lgs n° 152 del 2006 riguardante l'abbruciatura dei residui vegetali, inserendo all'articolo 256-bis il comma 6-bis che così recita:

All'art. 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente "6-bis. le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.";

Vista la ord. N. 3606/2007, del Presidente del Consiglio dei Ministri, "Disposiz. urgenti di Protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori dell'Italia centro-meridionale;

Vista la circolare del 14.1.2008 del Presidente della Regione Siciliana;

Vista la legge n.689/1981;

Visto il D.P.R.S. del 4.6.2008;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449,650 e 652 del Codice Penale;

Vista altresì la delibera di c.c. n.18 del 3.2.09, avente quale oggetto "fuochi controllati in agricoltura";

ORDINA

Art.1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre del c.a. è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, nonché ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco d'incendio;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree incolte a verde urbano, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ed alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non favorire ed accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno c.a., con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, allorché necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché finitima a fabbricati e/o impianti in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00, dovranno altresì essere eliminati tutti quei rifiuti e materie combustibili che possono favorire lo svilupparsi di focolai di incendi o il propagarsi degli stessi;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente dotarsi di idonei mezzi di spegnimento atti a scongiurare qualsiasi rischio.

Le operazioni relative e le attrezzature da impiegare dovranno essere disposte e concordate con l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

Art. 6

I proprietari e i conduttori di motore a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie e/o macchinari similari, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità del tubo di scappamento un dispositivo "parascintille";

Art. 7

I detentori di cascinale, fienili ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

- fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni a quanto sopra espresso ed a quanto contenuto nel regolamento dall'ente emanato con deliberazione di c.c. n.18/09, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3, della legge

regionale n. 16/96. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 nov. 1981, n. 689, con provvedimento del sindaco.

- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della legge n° 353/2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Comando Polizia Municipale tel. 0931 917422
- Arma Carabinieri tel. 112
- Questura tel. 113

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del Comune <http://www.comunesortino.gov.it>.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza, viene trasmessa:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;

alla Questura di Siracusa;

al Comando Prov.le dei CC.;

al Comando Prov.le Vigili del fuoco;

al Comando Prov.le della Guardia di Finanza;

all'Ispettorato Riparimentale delle Foreste di Siracusa ;

alla Provincia Regionale di Siracusa, oggi "Libero Consorzio Comunale" al fine di dare mandato ai preposti uffici per eseguire la scerbatatura delle strade provinciali ricadenti all'interno del territorio comunale;

al Dipartimento Regionale Protezione Civile, Servizio per la provincia di Siracusa;

viene notificata, altresì:

al locale Comando dei Carabinieri;

al Comando di Polizia Municipale;

al Responsabile del Settore Tecnico.



IL SINDACO
VINCENTO PARIATO

